

Decreto anti-crisi. Con la dichiarazione riservata spazio all'attribuzione di un nuovo valore all'attività regolarizzata

Scudo fiscale con rivalutazione

L'assegnazione può abbattere la plusvalenza in caso di vendita successiva

Sostitutiva del 5%

Gli effetti nel caso di attività non qualificata

Un primo esempio di riduzione del carico fiscale attraverso lo scudo può essere fatto prendendo in considerazione un'attività non qualificata con un costo di acquisto pari a 100 e un valore normale alla data di rimpatrio pari a 150. Se si adotta il valore di mercato come criterio di valorizzazione, si paga il 5% non solo sul costo

(100) ma anche sulla plusvalenza latente (50). Con il risultato che se l'attività venisse in seguito ceduta, per esempio a 160, si pagherà il capital gain del 12,5% solo su 10. In pratica, la plusvalenza latente, attraverso la valutazione dell'attività scudata, scontata il 5% anziché il 12,5% di prelievo fiscale

Le conseguenze per la holding

Il rimpatrio potrebbe riguardare una holding che detiene partecipazioni in una società italiana. In caso di rimpatrio al valore della holding significa valutarla alla pari con il valore delle partecipazioni possedute (ipotizziamo 1.000, in assenza di altri elementi). Lo scudo prevede in questo caso il pagamento di 50 (il 5% di

1000). Se, successivamente al rimpatrio, la holding venisse liquidata e i suoi soci ricevessero le partecipazioni nella società italiana, non vi sarebbe reddito tassabile dato che il valore normale delle quote ricevute (1.000) sarebbe di fatto uguale al costo fiscale (1.000) della partecipazione rimpatriata che viene annullata

Primo Ceppellini
Roberto Lugano

I soggetti che decideranno di avvalersi dello scudo fiscale per rimpatriare o regolarizzare attività finanziarie detenute all'estero dovranno "fare i conti" con il problema della valorizzazione di queste attività. Si tratta di una questione che ha un duplice effetto:

- in primo luogo, il valore indicato nella dichiarazione riservata rappresenta l'importo dell'infrazione valutaria che viene regolarizzata, e quindi l'ammontare su cui si paga l'imposta del 5% e fino a concorrenza del quale opererà in futuro lo scudo;
- in secondo luogo, il valore indicato costituisce per il contribuente il nuovo costo fiscale riconosciuto delle attività regolarizzate, ovvero il costo da cui partire per il calcolo delle plusvalenze tassabili nell'ipotesi di una futura vendita (o assegnazione) delle

stesse. Vediamo, dunque, quali sono gli elementi da tenere in considerazione.

Le regole di riferimento

Dato che l'attuale versione dello scudo richiama le disposizioni del passato, si deve fare riferimento all'articolo 14, comma 5-bis del Dl 350/2001. Questa norma prevede che, relativamente alle attività finanziarie rimpatriate diverse dal denaro, gli interessati considerano quale costo fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti:

- il costo d'acquisto documentato, e, in mancanza della dichiarazione di acquisto, l'importo risultante da una dichiarazione sostitutiva (decreto legislativo 461/97, articolo 6, comma 3);
- ovvero l'importo indicato nella dichiarazione riservata.

In ogni caso, l'importo indicato nella dichiarazione sostitutiva non può eccedere il valore determinato sulla base

dei criteri generali stabiliti dall'articolo 9 del Tuir.

A questo proposito, la circolare Assonime del 18 dicembre 2001, n. 60 ha osservato come la possibilità di riferirsi al valore normale in luogo del costo di acquisto permette di «conformare l'ambito di applicazione del regime di sanatoria a valori sia inferiori sia superiori a detto costo; ferma restando, in questo secondo caso, la impossibilità di eccedere l'effettivo limite del valore normale». Inoltre, secondo l'Assonime, il limite del valore normale opera sia con riferimento ai costi di acquisto non documentati sia, a maggior ragione, per i valori correnti indicati nella dichiarazione riservata. Questi aspetti hanno trovato conferma anche nella circolare dell'agenzia delle Entrate del 4 dicembre 2002, n. 99/E.

Occorre ricordare che il valore normale è determinato:

- per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
- per le azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente ovvero per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;
- per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati ai punti precedenti, comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe ca-

ratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

Il costo fiscale riconosciuto

L'emersione delle attività detenute all'estero può avere effetti rilevanti in termini di riduzione del carico impositivo derivante dalla successiva cessione delle attività regolarizzate.

In particolare, qualora la regolarizzazione abbia per oggetto attività plusvalenti - ossia, attività il cui valore corrente è superiore al costo di acquisto - con l'indicazione nella dichiarazione riservata del valore normale dell'attività, si effettua di fatto la rivalutazione di tale attività a un costo del 5% dell'importo dichiarato.

In questo modo, il valore indicato nella dichiarazione riservata rappresenta il nuovo costo fiscalmente riconosciuto da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza imponibile e anche ai fini di successive operazioni sulle attività regolarizzate o rimpatriate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

